

Codice A1617A

D.D. 18 novembre 2025, n. 886

Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione dell'intervento selvicolturale in Comune di Cossogno loc. "Ponte Casletto- Alpe Cascè" - Richiedente: Ente Parco Nazionale Val Grande (VB) - Istanza n. 2025/16568.



ATTO DD 886/A1617A/2025

DEL 18/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 – D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4” – Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione dell’intervento selvicolturale in Comune di Cossogno loc. “Ponte Casletto- Alpe Cascè” – Richiedente: Ente Parco Nazionale Val Grande (VB) – Istanza n. 2025/16568.

Visti:

- l’istanza di autorizzazione numero n.2025/16568, prot. n. 150394/DA1617A del 06/10/2025, presentata dall'Ente Parco Nazionale Val Grande, per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento forestale 8R/20221 e s.m.i.;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all’istanza redatto da un tecnico forestale abilitato;
- la Determinazione dirigenziale n. 598/A1601C del 11/08/2023 della Regione Piemonte- Settore sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali che ritiene che gli interventi selvicolturali proposti non siano da sottoporre a Valutazione di incidenza;
- la richiesta di integrazioni inviata con nota prot. 161270 del 23/10/2025;
- le integrazioni , trasmesse dall'Ente Parco nazinale Val Grande in data 10/11/2025 prot. 1717298;
- la documentazione e gli elaborati allegati alla istanza e la successiva documentazione integrativa che risultano completi e rispettano quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento forestale;

Considerato che le superfici interessate dagli interventi ricadono all'interno di Aree Protette e in siti della Rete Natura 2000.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n. 14-85 del 2 agosto 2024 "Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della 'Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive', degli "Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte" e dell'aggiornamento degli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n. 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8R/20221 e s.m.i., l'Ente Parco Nazionale Val Grande alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza 2025/16568, nel progetto e nelle relative integrazioni conservate agli atti, rispettando le seguenti prescrizioni:

- il materiale legnoso rilasciato in bosco non dovrà essere accatastato alla base delle ceppaie vitali e dovrà essere distribuito possibilmente a contatto con il terreno per facilitarne la decomposizione.

Prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico Piemonte Nord e al comando Provinciale Carabinieri Forestale, con apposita modulistica, gli estremi dell'esecutore dell'intervento che dovrà essere iscritto all'Albo delle imprese forestali del Piemonte ai sensi del D.P.G.R. n. 8/R del 29/12/2020.

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale ed in particolare:

- il possesso dei requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi (art. 31);
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 7).

L'autorizzazione regionale ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione od al Regolamento Forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara